



Comune di Baceno

PROVINCIA DEL V.C.O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI- ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **due** del mese di **maggio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in presenza ed in videoconferenza ai sensi del decreto del Sindaco n. 02/2020 e dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Presente
1. VICINI ANDREA - Sindaco	Sì
2. BELTRAMI ELENA - Consigliere	Sì
3. COSTA STEFANO - Vice Sindaco	Sì
4. DATTRINO Maria - Consigliere	No (Ass. Giust.)
5. DELLA MADDALENA DINO - Consigliere	Sì
6. FERRARI PAOLO - Consigliere	Sì
7. GALLACCI MARCO - Consigliere	No (Ass. Giust.)
8. NORETTA Diego - Consigliere	Sì
9. SARTORI PAOLO - Consigliere	Sì
10. SIGNORINI MARTINA - Consigliere	Sì
11. VILLIBORGHI GRAZIANO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Boggi Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **VICINI ANDREA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Argomento n. 3 dell'Ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 28/04/2020 “Sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni in videoconferenza – misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18”

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;
- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale Ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario così redatto;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o propone modifiche;

Considerato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata con il gettito della tariffa la copertura integrale dei costi di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;

- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente: per le utenze domestiche sulla base della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

Preso atto che il Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” quale Ente territorialmente competente in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n. 10, ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 tra cui anche il PEF del Comune di Baceno che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2022 è stato dallo stesso approvato;

Richiamata la delibera di C.C. n. 18 del 31/05/2022 “Approvazione scadenze TARI 2022, presa d'atto e approvazione Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2022/2025 e presa d'atto schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di gestione del servizio rifiuti ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF.” con cui si è preso atto del Pef per gli anni 2022-2025;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 del Comune di Baceno come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
MTR	€ 194.520,00	€ 202.585,00	€ 207.655,00	€ 214.695,00
LIMITE DI CRESCITA	€ 185.449,00	€ 191.968,00	€ 195.039,00	€ 198.141,00
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	€ 185.449,00	€ 191.968,00	€ 195.039,00	€ 198.141,00

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	€ 134.449	€ 138.009,00	€ 133.194,00	€ 129.951,00
Tariffa Fissa	€ 51.000,00	€ 53.959,00	€ 61.845,00	€ 68.190,00
TOTALE PEF	€ 185.449,00	€ 191.968,00	€ 195.039,00	€ 198.141,00

Atteso che sulla base del Piano Economico Finanziario approvato e della metodologia di calcolo tariffario di cui al D.P.R. 158/99 applicata alla più recente ed aggiornata banca dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti anno 2023 suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che, come previsto dall'art. 1, comma 688, della legge 147 del 2013, gli Enti Locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Baceno per l'anno 2023 prevede due rate come sotto specificato:

- I RATA, entro il 30 settembre 2023, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno già conteggiato con le tariffe TARI 2023;

- II RATA, entro il 03 Dicembre 2023, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2023; Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;

Considerato che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992; esso, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5% sull'importo del tributo;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2023;

Richiamati:

- il comma 169, dell'art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 "Milleproroghe" convertito con Legge 25/2022, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Dato atto che è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

Visto lo Statuto comunale;

Disposto, dunque, dal Sindaco/ Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

favorevoli 9 (nove)

contrari nessuno

astenuti nessuno

su numero 9 (nove) presenti e numero 9 (nove) votanti

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- 2) **Di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023 come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);
- 3) **Di definire**, per il solo anno 2023, le seguenti scadenze di pagamento:
- I RATA, entro il 30 settembre 2023, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno già conteggiato con le tariffe TARI 2023;
- II RATA, entro il 03 Dicembre 2023, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2023; Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;
- 4) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5%;
- 5) **Di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter del D. L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alla rata la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2022, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2021 in acconto e delle tariffe 2022 a conguaglio;
- 6) **Di provvedere** ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale pper la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, di dare corso ai successivi adempimenti, su proposta del Sindaco/Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano da numero 9 (nove) presenti e votanti

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
VICINI ANDREA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Boggi Giovanni